

# **CAMERA DEI DEPUTATI – SENATO DELLA REPUBBLICA**

## **Proposta di Legge – Disegno di Legge**

**d’iniziativa dei deputati e senatori dell’Intergruppo Parlamentare Animali**

# **Disposizioni per la tutela degli animali e Codice Civile**

**Presentata/o il 21 ottobre 2008**

### **Relazione**

Onorevoli Deputati! Onorevoli Senatori. - La necessità di rivedere le disposizioni del Codice Civile in materia di animali e di formularne di nuove a loro tutela, non nasce solo dal sentire comune di larga parte dell’opinione pubblica ma anche dall’esempio delle normative in vigore in altri Paesi e dall’avanzamento operato in ambito penale nella XIV Legislatura con l’approvazione trasversale della parziale ma ampiamente positiva Legge 189 del 2004. Proprio quest’ultima, con l’istituzione del titolo IX-bis del Codice penale, ha reso ancora più evidenti le mancanze nell’ambito civilistico.

Quasi una famiglia su due in Italia vive con un animale domestico e sempre più nella vita quotidiana vi sono casi, dalla separazione fra coniugi alle aste giudiziarie, nei quali cani, gatti e non solo diventano oggetto del contendere in un quadro normativo attualmente carente. Ma alcune sentenze hanno iniziato a riconoscere l’elemento “tutela degli animali” per esempio nel diritto al soccorso e la Corte di Cassazione in una recente sentenza ha equiparato la necessaria tutela di un animale a quella che si deve ad un minore.

La nostra proposta di legge/Il nostro disegno di legge – che non interviene nelle materie caccia e pesca, oggetto di un’altra specifica iniziativa legislativa - mira a sanare questo vuoto normativo e a dare atto del nuovo articolo n. II/13 del Trattato dell’Unione Europea, già approvato dal nostro Parlamento con Legge 2 agosto 2008, n.130, che - nelle “Disposizioni di applicazione generale” - riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri.

Le disposizioni da noi formulate ci permetterebbero di dare quanto prima attuazione a questo importante e ampiamente condiviso principio.

**Art. 1.**  
**(Istituzione del Titolo XIV-bis del Libro primo del codice civile)**

**1.** E' istituito il Titolo XIV-bis del Libro primo del codice civile intitolato: "Degli animali"

**2.** Articolo 455-bis del codice civile:

"1. Gli animali sono esseri senzienti".

"2. Le disposizioni concernenti i diritti civili delle persone sono estese agli animali, laddove compatibili e non in contrasto con altre norme speciali e settoriali sugli animali".

"3. Gli animali sono soggetti alle leggi speciali che li riguardano, oltre che alle disposizioni del presente codice, in quanto applicabili".

**3.** Articolo 455-ter del codice civile:

"1. Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi il Tribunale in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole, e se del caso degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l'affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. Il Tribunale ordinario è competente a decidere in merito anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.

2. All'articolo 708 Codice di procedura civile, terzo comma, dopo le parole "nell'interesse della prole, dei coniugi" è aggiunto: "e degli animali familiari da essi detenuti".

**4.** Articolo 455-quater del codice civile:

"1. Nel regolamento di condominio non possono essere inserite disposizioni che, in qualunque modo, limitino il diritto di ciascun condomino a possedere o detenere un animale familiare, la facoltà o le modalità del proprietario di ospitarlo nella propria abitazione. Dette limitazioni non possono neppure all'unanimità essere previste da deliberazioni assembleari. Ogni eventuale clausola che contrasti con questo principio si considera come non apposta."

"2. Nessun accordo tra le parti contraenti, pubbliche o private, può avere ad oggetto limitazioni al diritto di possedere o detenere un animale familiare o alla facoltà del proprietario o del detentore di ospitarlo nella propria abitazione comportando tali previsioni nullità dell'accordo per illiceità della causa".

"3. Le clausole inserite, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei contratti di locazione, di usufrutto di abitazione, di comodato d'uso e di vendita di immobili, se destinati ad uso abitativo, sono nulle a tutti gli effetti di legge".

"4. Il transito o la permanenza di animali familiari nelle parti comuni degli edifici ad uso abitativo o in aree private è sempre permesso e deve avvenire sempre in presenza o sotto responsabilità del proprietario o del detentore che garantisce la pulizia degli spazi comuni eventualmente sporcati dai propri animali. Nel caso in cui si tratti di cani il transito è consentito con l'ausilio del guinzaglio. Non è consentito ostacolare il transito e/o la permanenza per il tempo necessario alle persone che accudiscono gli animali familiari."

"5. Resta ferma la responsabilità civile del proprietario o del detentore per qualunque danno arrecato, ai sensi dell'articolo 2052 del codice civile".

**5.** Articolo 455-quinquies del codice civile:

"1. Quando il de cuius lasci animali, il curatore, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del Tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, sino a devoluzione definitiva, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo, provvede il Tribunale il quale provvede, altresì,

sentite le associazioni animaliste riconosciute dal Ministero della Salute, ai sensi della legge 20 luglio 2004, n.189, per l'affidamento definitivo, dando i provvedimenti opportuni".

"2. E' legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a persona o associazione con il vincolo che tali beni servano alla miglior custodia del proprio animale".

#### **6. Articolo 455-septies del codice civile:**

"1. Gli animali familiari sono impignorabili e non possono essere messi all'asta giudiziaria".

"2. Lo scopo patrimoniale o lucrativo dovrà risultare esclusivamente da idonea ed attendibile documentazione fornita dal creditore istante all'Ufficiale Giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento o da univoca documentazione altrimenti reperita dall'Ufficiale Giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di pignoramento".

"3. La documentazione di cui al secondo comma, ove presente, concorrerà in originale o in copia, in caso di pignoramento positivo, a formare unitamente al relativo verbale dell'Ufficiale Giudiziario il fascicolo dell'esecuzione".

"4. In mancanza della documentazione di cui ai commi secondo e terzo, nessun animale potrà essere assoggettato a pignoramento o a procedura esecutiva di alcun genere, né a sequestro conservativo ex articoli 2905 e seguenti del Codice civile e 671 e seguenti del Codice di procedura civile né comunque essere oggetto di vendita o espropriazione forzate".

#### **7. Articolo 455-octies del codice civile:**

"Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, nei locali dove si esercita attività per i clienti, nei mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio aperto al pubblico, l'accesso con cane al guinzaglio e disponibilità di museruola da attivare su richiesta del responsabile del locale o servizio stesso, è sempre consentito così come la conduzione del cane o del gatto in trasportino. Sono nulli eventuali divieti o altro tipo di limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

#### **8. Articolo 455-nonies del codice civile:**

"1. Chiunque trovi un animale vagante considerato non di proprietà è tenuto a darne avviso al Sindaco anche tramite la Polizia Municipale sul cui territorio è l'animale stesso indicando le circostanze del ritrovamento".

"2. Chiunque trovi un animale familiare o comunque domestico ferito o altrimenti in pericolo, deve, se preparato, prestare l'assistenza occorrente e deve comunque darne immediato avviso all'Autorità".

#### **9. Articolo 455-decies del codice civile:**

Gli animali utilizzati per servizio di polizia nazionale o locale non sono classificabili in base al loro valore economico. Se riformati o comunque al termine dell'impiego o del servizio devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare benessere e, in caso di animali da reddito, ne è vietata la macellazione.

#### **10. Articolo 455-undecies del codice civile:**

1. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, si osservano le norme previste dall'articolo 1490 e seguenti. La vendita, o la cessione a qualsiasi titolo, è sempre effettuata con contestuale certificazione veterinaria scritta e certificazione della precedente proprietà oltre al luogo di provenienza.

2. La proprietà di un cane transita dal venditore al compratore solo dopo registrazione all'anagrafe canina e inoculazione del microchip o dopo la modifica della precedente registrazione.

3. L'articolo 1496 del codice civile è abrogato.

4. Gli articoli 1520 (vendita con riserva di godimento) e 1521 (vendita a prova) del codice civile non si applicano agli animali.

**11. Articolo 455-dodecies del codice civile:**

1. All'articolo 844 del Codice civile, è aggiunto il seguente ultimo comma:

In caso di immissioni sonore da parte di animali il Giudice tiene conto della priorità del benessere animale e in nessun caso può disporre l'allontanamento coatto dell'animale.

**12. Articolo 455-tredices del codice civile:**

1. All'articolo 923 del Codice civile si aggiunge all'ultimo comma: "nei limiti di quanto previsto dal presente Codice e dalle leggi speciali"

**13. Articolo 455-quattordices del codice civile:**

1. La marchiatura a fuoco di animali è vietata anche se effettuata per attestazione di proprietà, conchectomia e caudotomia sono considerate maltrattamento degli stessi.

2. A tal fine è vietata l'esposizione di animali marchiati a fuoco o che abbiano subito conchectomia o caudotomia.

## **Art. 2. (Danni e stato di necessità)**

"1. All'articolo 2045 del codice civile dopo le parole "di un danno grave alla persona" è aggiunto: o ad uno o più animali".

"2. Sono riconoscibili ai proprietari di animali per i propri animali danni patrimoniali e non patrimoniali (moralì, biologici, esistenziali) in proprio e alle associazioni animaliste riconosciute dal Ministero della Salute ai sensi della legge 20 luglio 2004, n.189.

In caso di danno di eccezionale gravità può essere riconosciuto, congiuntamente al danno proprio del proprietario e dell'associazione animalista riconosciuta, il danno esistenziale in capo all'animale per gravi lesioni subite, trasmesso al proprietario o all'associazione animalista riconosciuta."

"3. All'articolo 54 comma 1 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "1.-bis. La prima parte delle disposizioni di cui al comma precedente si applica anche per le ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale."

"4. All'articolo 54 comma 1 del codice penale è così modificato: La disposizione di cui al comma 1 non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo".

"5. All'articolo 2052 del codice civile dopo le parole "è responsabile dei danni cagionati dall'animale" aggiungere "a persone, animali o cose".

## **Art. 3. (Detenuti e legge penitenziaria)**

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n.354 aggiungere:

" e con gli animali familiari

## **Art. 4.**

### **(Codice della Strada e Fondo di garanzia per le vittime della strada)**

1. All'articolo 177 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, dopo le parole "a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi" aggiungere: ", autoambulanze e mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,".
2. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 è aggiunto il seguente comma 9-bis: Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno ad uno o più animali, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a due mesi. Le persone coinvolte in un incidente con uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. In difetto si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.
3. Al comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo le parole "presente articolo" aggiungere: "o una competizione con cavalli.".
4. Al comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo le parole "veicoli" aggiungere: "o dei cavalli.".
5. Il trasporto di un animale, certificato anche successivamente al fatto, come in gravi condizioni di salute è effettuato in stato di necessità ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1981 n.689
6. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n.990, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il danno sia subito da un animale familiare regolarmente iscritto all'anagrafe o di cui si dimostri di essere il proprietario anche a mezzo del libretto veterinario compilato e timbrato, si ha diritto a richiedere un risarcimento, con le modalità previste per i danni alla persona. L'entità del risarcimento è stabilita in via equitativa tra il proprietario e l'ente designato ai sensi dell'articolo 20".

## **Art. 5**

### **(Animale familiare)**

1. Per "animale familiare" si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia senza fini alimentari. A tal fine la detenzione a fine familiare di animali come bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Servizio veterinario di sanità pubblica con la quale si esclude la presente e futura commercializzazione, cessione a titolo oneroso o macellazione.
2. La registrazione di tali animali è a cura del Servizio veterinario di sanità pubblica che certifica l'esclusione di definizione di "azienda" ed effettua il riconoscimento degli animali con microchip.
3. Agli animali di cui ai precedenti comma 1 e 2 di provenienza non certa o non dimostrabile vengono effettuati gratuitamente a cura del Servizio veterinario di sanità pubblica competente per territorio i controlli necessari per l'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono adottabili.
4. Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari o da compagnia.
5. Per allevatore di animali familiari o da compagnia si intende chiunque fa riprodurre e cede a titolo oneroso un animale da affezione ed è imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n.189, le parole "con riguardo agli animali d'affezione" sono eliminate.

**Art. 6.**  
**(Facoltà di agire avanti al Giudice civile)**

1. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n.189 è aggiunto il seguente comma:

“2. Le associazioni e gli Enti di cui al precedente comma possono agire avanti al Giudice civile per il risarcimento del danno, anche all'interesse diffuso perseguito, nonché per la inibitoria, anche ex articolo 700 c.p.c., dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge”.

**Art. 7.**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.